

INCUMULABILITÀ DELLA “PENSIONE QUOTA 100” CON I REDDITI DA LAVORO E VALUTAZIONE PERIODI DI LAVORO SVOLTO ALL’ESTERO.

Con circolare n.117/2019, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’incumulabilità della “pensione anticipata Quota 100” con i redditi da lavoro ed alla valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero utili per il suo conseguimento.

In base a quanto dispone la normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, per l’accesso alla “pensione anticipata Quota 100” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente ma non dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), mentre la stessa “pensione anticipata Quota 100” non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

A far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia (attualmente fissati a 67 anni per la generalità dei lavoratori), la norma stabilisce l’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite tuttavia di 5.000 euro lordi annui (art. 14, c.3 del DL 4/2019).

Ai fini dell’incumulabilità i redditi da lavoro autonomo eventualmente percepiti a seguito di svolgimento di tali attività incidono secondo i criteri e i limiti specificati dall’Inps nella circolare in esame e che di seguito riferiamo:

sono incumulabili con la “pensione Quota 100” i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale, percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.

Per redditi da lavoro autonomo si intendono quei redditi comunque ricollegabili ad un’attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione,

indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali (cfr. la circolare Inps n. 197/2003).

Per i soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario (art. 32, c. 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del TUIR).

Sempre ai fini dell'incumulabilità con la "pensione anticipata Quota 100" incidono inoltre anche alcune tipologie di redditi, quali i compensi percepiti per l'esercizio di arti, i brevetti e i diritti di autore, i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi, le Strutture territoriali Inps considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica.

Per quanto riguarda invece i redditi cumulabili con la "pensione Quota 100", la norma prevede che vi rientrino i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Il lavoro autonomo occasionale – cosiddetto contratto d'opera – è regolamentato dagli artt. 2222 e segg. del codice civile ed è caratterizzato da:

prestazioni lavorative episodiche e quindi non continue e durature;

assenza di coordinamento della prestazione che pertanto non si può realizzare all'interno dell'azienda o del ciclo produttivo del committente;

pagamento della prestazione attraverso il rilascio della ritenuta d'acconto;

esclusione dall'obbligo di versamento contributivo alla Gestione Separata fino ad un importo pari a 5.000 euro lordi annui.

Il superamento del predetto limite di importo determina l'incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro.

Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo di 5.000 euro lordi annui, incide il reddito annuo complessivamente percepito derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, anche quello riconducibile all'attività svolta nei mesi dell'anno precedenti la decorrenza della

pensione e/o successivi al compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia.

L'incumulabilità con la "pensione Quota 100" scatta dunque anche se le somme sono riferite a prima dell'accesso alla pensione.

In questo caso il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, nonché nei mesi dell'anno precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia in cui siano stati percepiti i redditi di cui sopra. I ratei di pensione relativi a tali periodi non saranno pertanto corrisposti e, qualora già posti in pagamento, saranno recuperati dall'Istituto.

Sono infine cumulabili con la "pensione anticipata Quota 100" i redditi che non derivano da attività lavorativa quali:

- le indennità percepite dagli amministratori locali (art 82, dlgs 267/2000 – TUEL);
- le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive ;
- i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili;
- i compensi percepiti per l'esercizio della funzione sacerdotale (art. 24, L. 222/1985);
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace;
- le indennità percepite dai giudici onorari;
- le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice tributario ;
- le indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva;
- i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, c. 5, dlgs 503/1992);
- le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Ai fini dell'accertamento dell'incumulabilità della "pensione Quota 100" con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all'INPS, attraverso un apposito modello, una specifica dichiarazione, anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la "pensione Quota 100", salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.

A seguito di tale segnalazione, l'INPS sospenderà il trattamento pensionistico e recupererà le mensilità corrisposte, con riferimento all'anno in cui sia stato percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.

L'istituto verificherà l'eventuale incumulabilità con la "pensione Quota 100" dei redditi da lavoro dipendente e/o autonomo anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate e tramite l'utilizzo di tutte le banche dati disponibili.

Mentre per l'accertamento di eventuali situazioni di incumulabilità di redditi da lavoro per periodi corrispondenti a frazioni d'anno, compresi, ad esempio, tra l'anno di decorrenza della "pensione Quota 100" e quello di conseguimento dell'età per la pensione di vecchiaia, sarà necessario ricorrere a specifiche dichiarazioni dei pensionati sempre tramite apposito modello.

In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l'INPS provvederà ad imputare all'intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria ai fini dell'applicazione della norma in oggetto.

PERIODI DI LAVORO SVOLTO ALL'ESTERO

Il requisito contributivo previsto per la "pensione Quota 100" può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell'Unione Europea di sicurezza sociale, ovvero in Paesi extracomunitari legati all'Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale.

In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell'Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.

Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l'interessato chieda di conseguire la "pensione Quota 100" con il cumulo dei periodi assicurativi (c. 2 dell'art. 14 DL 4/2019) a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.

La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della "pensione Quota 100" mentre, al contrario, la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della "pensione Quota 100".

Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione dell'attività lavorativa all'estero, la quale è equiparata alla cessazione dell'attività lavorativa svolta in Italia.